

SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A RIMBORSO RATEALE, PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DECRETO CURA ITALIA

Sospensione delle Rate dei mutui e altri Finanziamenti a rimborso rateale, Proroga degli Affidamenti

BENEFICIARI

Con il l'art. 56 del DL nr. 18/2020 cosiddetto "Cura Italia", il governo ha introdotto una serie di misure a favore delle micro e delle PMI*, dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, (tra cui, i professionisti e le ditte individuali) per fronteggiare l'emergenza sanitaria. La normativa prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

Possono beneficiare delle misure governative le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del Decreto (17 marzo 2020), classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. In particolare, non devono avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTI COMPRESI NELL'INIZIATIVA

La sospensione riguarda mutui, finanziamenti, leasing, compresi i finanziamenti a breve termine a rientro rateale, unitamente agli elementi accessori.

Non rientrano nell'iniziativa i contratti di credito ai consumatori.

OGGETTO E FINALITA'

Le misure introdotte riguardano:

- La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso;
- la sospensione delle rate in scadenza dal 17 marzo 2020 fino al 30 settembre 2020 per i finanziamenti rateali, con possibilità di scegliere se sospendere l'intera rata o soltanto i rimborsi della quota capitale;
- la proroga fino al 30 settembre 2020 dei contratti dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020. La proroga viene effettuata senza alcuna formalità e alle medesime condizioni contrattuali.

MODALITA' DI ADESIONE

Se si è in possesso dei requisiti ai sensi del DL 18 del 17 marzo 2020 sopra riportati, ci si può rivolgere alla propria Banca per richiedere il modulo di adesione e conoscere le modalità di invio/ riconsegna del medesimo.

COSTI A CARICO DELLA CLIENTELA

In linea con quanto previsto dal Decreto, l'adesione all'iniziativa non comporta costi addizionali. Si precisa, comunque, che la fisiologica estensione temporale del finanziamento, comporta - per tale periodo - il pagamento degli oneri che maturano in ragione del tempo (interessi per i finanziamenti rateali e Commissione Omnicomprensiva e interessi per gli altri affidamenti).

EFFETTI SUL FINANZIAMENTO IN ESSERE

- Sospensione di sola rata capitale: in caso di sospensione di sola quota capitale della rata, il pagamento delle quote interessi sarà comunque dovuto alle scadenze originarie. Tali interessi vengono calcolati sul capitale residuo in essere alla data di sospensione e non determinano l'abbattimento del debito residuo stesso. Al termine del periodo di sospensione, le rate tornano ad essere addebitate secondo il piano originario.

- Sospensione dell'intera rata: in caso di sospensione dell'intera rata, si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata (fino al 30/9/2020). Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. Alla ripresa dell'ammortamento, tutte le rate residue, subiscono un incremento determinato dalla ripartizione degli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

- Proroga di un finanziamento a scadenza non rateale In caso di finanziamento non rateale con scadenza entro il 30/9/2020, viene accordata l'automatica proroga della scadenza inizialmente pattuita al 30 settembre 2020. Sul finanziamento saranno applicati gli oneri (Commissione Omnicomprensiva sull'accordato e Interessi sul capitale utilizzato) previsti nel contratto originario.

SOSPENSIONE PAGAMENTO DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI A BREVE E MEDIO TERMINE

Le imprese su tutto il territorio nazionale, dal piccolo al grande imprenditore, da oggi hanno la possibilità di richiedere la sospensione per 6 mesi del pagamento delle rate dei finanziamenti a breve e medio termine.

Le Banche infatti daranno la possibilità di sospendere per 6 mesi la quota capitale delle rate mensili, trimestrali o della rata semestrale del finanziamento, in regolare ammortamento, il cui pagamento slitterà nel corso del piano di rimborso previsto.

N.B.: Questa documento viene costantemente aggiornato per fornire tempestivamente tutte le informazioni utili ai nostri associati.

E' riservato agli associati , fornisce informazioni generali, ma non costituisce consulenza legale.

L'Associato è l'unico responsabile dell'utilizzo che fa delle informazioni qui fornite e l'Associazione Pro Bono Italia non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di queste informazioni.